

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

STATUTO

Luglio 2017

IL CONSORZIO

Art. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1.A seguito del prodursi degli effetti della fusione per incorporazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale è costituito il "Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli".

Il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli è un ente pubblico economico ai sensi della L.R.25.02.2015 n. 3, con sede in Udine.

2. Il Consorzio potrà istituire sul territorio nazionale altre unità locali e/o sedi secondarie.

3. Fanno parte del Consorzio tutti i soggetti pubblici e privati previsti dalla L.R. N. 3/15.

4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed ha durata illimitata.

5. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto.

Potranno partecipare al Consorzio Enti locali, enti camerali, associazioni imprenditoriali e soggetti privati insediati nell'area, Istituti Bancari aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia purché sia comunque assicurata agli Enti Locali della Provincia di Udine la maggioranza dei 2/3 del fondo di dotazione.

6. Le variazioni del numero e dei soggetti partecipanti al Consorzio e le conseguenti variazioni al Fondo di Dotazione deliberate dall'Assemblea Consortile, non comportano modifica del presente Statuto.

Art.2 FINI ISTITUZIONALI

1. Il Consorzio nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza:

a) promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;

b) gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;

c) collabora con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla legge regionale n. 3/15.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consorzio si attiene ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e persegue l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla propria attività e i ricavi.

3. Il Consorzio, negli agglomerati industriali D1 di competenza ovvero nelle altre aree rispetto alle quali esercita le attività a seguito di convenzione con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ovvero in delegazione amministrativa con la Regione, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;

b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte del Consorzio avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;

c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;

d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;

- e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
- f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
- h) promozione della costituzione di APEA;
- i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I della L.R. 3/15;
- j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
- k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

4. Il Consorzio può promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale, la prestazione di servizi riguardanti:

- a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
- b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

5. Il Consorzio riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dal medesimo Consorzio.

6. La Regione, anche ai sensi dell'art. 51 della L.R. 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare al Consorzio lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui all'art. 64 della L.R. 3/2015 anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.

7. Le opere realizzate dal Consorzio ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 6, della legge regionale 3/2015 e successive modifiche e integrazioni.

8. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate il Consorzio opera sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all'art. 19 della L.R. 7/2000.

9. Il Consorzio assicura il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applica la L.R. 14/2002 in materia di lavori pubblici, utilizza per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osserva le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L.R. 7/2000.

10. Il Consorzio attua ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 3 RIACQUISTO DI AREE CEDUTE

1. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 66 della legge regionale 3/2015, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e fattibilità il Consorzio esercita la facoltà di riacquistare le aree cedute a terzi qualora il cessionario non realizzi lo stabilimento produttivo nel termine di cinque anni dalla cessione ovvero, trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione. A tal fine, qualora opportuno, il Consiglio di amministrazione delibera le modalità e le procedure per il riacquisto nel rispetto delle norme vigenti redigendo un piano di fattibilità economico finanziario atto a dimostrare l'economicità e convenienza dell'operazione per l'Ente nel rispetto delle finalità ed obiettivi posti al Consorzio dal proprio

Statuto.

2. Il riacquisto è effettuato con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale 3/2015.

Art. 4 PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI

1. Il Consorzio persegue le funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infra regionali.

3. Il PTI è adottato e approvato ai sensi dell'art.12 comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 86/2008 (regolamento di attuazione della parte I urbanistica ai sensi della LR n. 5/2007) e si armonizza con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla LR n. 26/2014 secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

4. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

5. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'art. 65 comma 4 L.R. 3/15 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza

6. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza del Consorzio comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

7. Alle espropriazioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Consorzio è autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.

9. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8/6/2001 n. 327, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dal Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 5 FONDO DOTAZIONE

1. Il Consorzio ha un fondo di dotazione composto dalle quote sociali come risultanti dal Libro Soci.

Il fondo è composto da quote di partecipazione nominative indivisibili di € 5,1646 ciascuna. L'adesione iniziale comporta una sottoscrizione minima di 20 quote.

Il Fondo di dotazione è ripartito tra i soggetti partecipanti al Consorzio come risulta dalle annotazioni sul Libro dei Consorziati.

2. I successivi conferimenti dei Soci sopra indicati e di quelli che aderiranno successivamente possono avvenire attraverso aumenti del fondo in danaro, o in altri beni.

3. Il mancato pagamento della quota di adesione entro mesi 3 dalla delibera assembleare di accoglimento della richiesta d'ingresso, comporta l'esclusione dal Consorzio da formalizzarsi con delibera assembleare.

4. In presenza di trasferimenti di quote sussiste la prelazione dei Soci Consorziati.

Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la

costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

5. L'intestazione a Società fiduciaria (o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari, previa esibizione del mandato fiduciario) non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

6. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione di cui al comma 4. A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a. il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo e a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b. l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del terzo interessato all'acquisto e, se si tratti di Società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c. a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto a), ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo ed all'offerente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

d. in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

e. la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto c);

f. qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione;

g. nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso le società;

h. la cessione delle quote sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

7. Gli Enti Locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.

Art.6 SCIoglimento E RECESSO

1. In caso di scioglimento del Consorzio, salvo i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività, il netto di liquidazione è ripartito fra i singoli Soci in ragione delle quote di partecipazione iniziali e successive rapportate alla durata della permanenza nel Consorzio.

2. Dal riparto del netto di liquidazione sono esclusi i Soci partecipanti al Consorzio da meno di



10 anni al momento dello scioglimento del Consorzio stesso.

3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente punto 1), i terreni, i fabbricati e le opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Consorzio nelle aree in gestione sono scorporate dal patrimonio e quindi non saranno ricomprese nell'attivo patrimoniale. Le proprietà di tali beni saranno trasferite al Comune nel cui territorio essi insistono.

4. Il recesso dei Consorziati è ammesso a partire dall'esercizio successivo a quello della data della richiesta di recesso ed ai medesimi non compete alcun riparto patrimoniale o del fondo di riserva. In caso di partecipazione da più di 10 anni alla data di richiesta di recesso verrà riconosciuta la restituzione della quota versata rivalutata sulla base dell'indice ISTAT - indici dei prezzi al consumo di operai e impiegati.

Art. 7 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci del Consorzio
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. E' altresì istituito il Comitato di consultazione previsto dall'art. 72 della legge regionale 3/2015.

Art. 8 COMPONENTI ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai rappresentati legali dei soggetti pubblici o privati partecipanti al Consorzio o loro delegati.

2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà del Fondo di dotazione.

Essa delibera validamente con la maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza più elevata.

4. I Componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione degli atti deliberativi adottati dall'Ente e chiedere copia di estratti dei verbali dell'Organo Amministrativo.

Art.9 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno cioè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio annuale, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del piano economico e finanziario di cui all'art. 79 della L.R. 3/15 e per l'approvazione del piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. 3/15.

3. Viene convocata in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti, di sua competenza, su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti che rappresentino almeno 1/3 delle quote o 2/3 del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta motivata del Collegio dei Revisori.

4. L'Assemblea è convocata con pec o, in caso di urgenza, mediante qualsiasi altro mezzo idoneo (telegramma o fax) contenente giorno, ora, luogo ed oggetto da trattare.

5. L'avviso di convocazione viene inviato al domicilio dichiarato dai rappresentanti almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.

6. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese, a scrutinio segreto si assumono le deliberazioni concernenti il Presidente del consiglio di amministrazione, quando viene

esercitata una facoltà discrezionale di apprezzamento sulla stessa o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

7. Ai sensi dell'art.73, comma 2 L.R. N.3/15 e successive modificazioni, a ciascun Socio, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetterà un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota.

Art.10 COMPITI E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea Consortile:

- a) approvare lo Statuto e gli atti modificativi dello stesso,
- b) deliberare sulle materie previste dall'art.2364 del Codice Civile;
- c) deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
- d) approvare il piano industriale;
- e) approvare il piano annuale economico e finanziario;
- f) approvare le variazioni del Fondo di dotazione;
- g) deliberare in ordine all'assunzione di partecipazioni in altre Società e alla costituzione di nuova Società, approvandone lo Statuto;
- h) deliberare sull'esercizio del voto nelle Assemblee delle Società controllate che ne approvano il Bilancio;
- i) adottare i Piani Territoriali Infraregionali di competenza del Consorzio di cui all'art. 65 della L.R. n. 3 del 20/02/15 e successive modificazioni;
- l) deliberare la determinazione dei compensi agli Amministratori ed ai Revisori;
- m) deliberare sullo scioglimento del Consorzio e sul recesso dei singoli Soci.

2. Per la validità delle deliberazioni di cui alle lettere a) e g) è necessario il voto favorevole di tanti soggetti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione.

Art.11 COMPOSIZIONE CDA

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da un minimo di 2 a un massimo di 4 consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

2. Ai fini dell'eleggibilità dei Consiglieri, ciascun socio dovrà presentare per ogni candidato un "curriculum vitae" che dimostri l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1); tali "curricula" saranno depositati presso la Sede del Consorzio a disposizione dei Soci almeno tre giorni prima della seduta dell'Assemblea per la nomina.

3. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della L.R. 23/06/78 n. 75 (disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 8/4/13 n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le p.a. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 6/11/12 n. 190) e del D.Lgs. 31/12/12 n. 235.

4. Non possono essere nominati amministratori del Consorzio coloro i quali abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi in enti analoghi che hanno chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

5. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui all'articolo 9, il Consorzio comunica agli amministratori la nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. Entro i successivi dieci giorni l'Assemblea delibera sulla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti e dallo statuto.




6. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, ovvero dall'acquisizione dell'accettazione dell'incarico qualora ricorra il comma 6, il Consorzio comunica alla Giunta Regionale, tramite la direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti il consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione della carica.

Art. 12 COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri. In tale caso la convocazione dovrà seguire entro 15 giorni dalla richiesta.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica, o altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire in un termine più breve ma non inferiore a 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.13 DURATA, DECADENZA, DIMISSIONI

1. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una volta e svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

1.2. Proroga delle funzioni:

1.2.1 Il cda svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di cui al punto 1 ed entro tale termine deve essere ricostituito.

1.2.2 Il cda non ricostituito nei termini, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

1.2.3 Nel periodo in cui è prorogato il cda scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

1.2.4 Gli atti adottati nel periodo di proroga e non rientranti tra quelli indicati nel comma 2.3 sono nulli.

1.2.5 Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli. In tal caso ricorre la condizione di cui all'art. 77 comma 1 della L.R. 3/15.

2. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni, di decadenza o morte di uno o più dei suoi componenti, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della cessazione dell'incarico affinché provveda alla loro sostituzione: i consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale di coloro che hanno sostituito.

3. Il componente del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, resti assente per N.3 sedute consecutive dal Consiglio. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea dopo che sia stato consentito all'interessato di produrre proprie giustificazioni entro un termine di 30 giorni dalla richiesta del Presidente.

4. Qualora cessi dalla carica per qualsiasi motivo la maggioranza degli amministratori in carica, contemporaneamente cessa l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica, o in subordine il Presidente del Collegio dei Revisori, dovranno convocare con urgenza l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. Non possono far parte del C.d.A.:

a) i dipendenti del Consorzio;

b) dipendenti di altri Enti di Sviluppo Industriale;

c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente.

A handwritten signature is located on the right side of the page, with the number '8' written above it.

Art.14 SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 16.
2. Le adunanze non sono pubbliche e il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente. I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono calcolati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
4. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che riguardino i loro interessi.
5. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 COMPENSI

1. Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono deliberati dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione .
Al Presidente del Cda è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 70% dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di Comune, non capoluogo, con popolazione superiore ai ventimila abitanti.
Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 60% dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di Comune, non capoluogo, con popolazione superiore ai ventimila abitanti.
Ai componenti del Cda non investiti di particolari funzioni è riconosciuto un gettone presenza , per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del cda, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla giunta regionale ai sensi art. 9 L.R. 4/05/12 n. 10.

Art. 16 PRESIDENTE - NOMINA ED ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i componenti del consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.
2. Egli ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del consiglio di amministrazione.
4. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali e dirige l'attività del Consorzio. Adotta gli atti ed assume le determinazioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.
5. In particolare il Presidente:
 - a) rappresenta il Consorzio di fronte a terzi;
 - b) fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione;
 - c) firma corrispondenza, documenti, atti e contratti relativi all'attività del Consorzio e firma gli ordinativi di pagamento secondo quanto stabilito dal regolamento;
 - d) compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi del Consorzio;
 - e) promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività del Consorzio;



f) predisporre, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;

g) può delegare, in caso di assenza o impedimento suo e del Vicepresidente, la rappresentanza legale del Consorzio a Consiglieri di Amministrazione.

6. In caso di impedimento permanente del Presidente il Vicepresidente convoca entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

7. Al Presidente compete l'adozione dei provvedimenti d'urgenza necessari alla conservazione del patrimonio ed al corretto funzionamento del Consorzio: tali atti saranno poi portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta per la ratifica.

8. La cessazione dalla carica del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dovrà provvedere alla elezione del nuovo Presidente e dei Componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel termine di 45 giorni dalla data di cessazione dalla carica del Presidente.

Art.17 COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un collegio dei revisori nominati dall'Assemblea Consortile composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, più due supplenti. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Durano in carica 4 anni e possono essere confermati solo una volta.

2. La nomina, il funzionamento ed i compensi dovuti ai Revisori sono stabiliti dall'Assemblea, in conformità alle leggi e alle tariffe vigenti.

3. Al Collegio dei Revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio nonché di attestare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando il controllo contabile e più in generale esercitando le funzioni previste dall'art.2403 del C.C.

Inoltre il Collegio, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico - finanziaria del Consorzio.

Vigila inoltre sull'osservanza della Legge e dello Statuto e vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo corretto funzionamento.

Esercita le funzioni previste dall'art. 2409 bis del c.c. e del D.Lgs. 39/2010.

4. I verbali periodici di cui all'art. 75 comma 4 lett. g) della L.R. 3/15 vengono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Una volta all'anno invia alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Centrale Competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile.

5. Ai Revisori viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

6. I Revisori partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono valide anche in loro assenza.

7. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può revocare, unicamente per giusta causa (art.2400 c.c.), i singoli componenti del Collegio con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 del Fondo di dotazione.

8. L'Assemblea provvede all'elezione del nuovo componente secondo la procedura dell'art. 17, 2 comma.

Art. 18 COMITATO DI CONSULTAZIONE

1. Il Comitato di consultazione è composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate nell'agglomerato industriale e dura in carica quattro anni.
2. Il Comitato di consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.
3. I componenti del Comitato di consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese; il Consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del Comitato di consultazione.
4. Il funzionamento del Comitato di consultazione è regolato da apposito regolamento approvato dal comitato medesimo.

Art. 19 ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione ed il loro aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo così come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001. Come previsto dall'art. 6 comma 4bis del decreto, il collegio dei revisori può svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 20 IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore del Consorzio e con apposita deliberazione definirà le competenze ed il rapporto di lavoro del medesimo in conformità al CCNL.

Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione così come previsto nello statuto.

Art. 21 ESERCIZIO E GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

1. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio al 1° di gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio redige il Bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Art. 22 FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI

1. Il fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.
2. I mezzi finanziari del Consorzio sono:
 - a) rendite del patrimonio;
 - b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
 - c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;
 - d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;
 - e) lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati;
 - f) altre entrate.
3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.
4. Il patrimonio netto del Consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.

Art.23 PIANO INDUSTRIALE

1. Il Consorzio approva il piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. FVG 20.02.2015 n. 3, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ed attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio e dell'agglomerato industriale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi.

2. La struttura del piano è definita con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive.

3. Il piano è approvato entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, di durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 4, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di riordino.

4. Il Piano entro dieci giorni dall'approvazione, è trasmesso alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Art.24 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consorzio entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio, adotta il piano economico e finanziario contenente:

- a) il bilancio di previsione composto, tra l'altro, dal budget operativo che illustra in sintesi il conto economico preventivo e dal budget finanziario che illustra i flussi finanziari derivanti dalle previsioni economiche, gli investimenti e la cassa;
- b) una relazione accompagnatoria illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione;
- c) una relazione accompagnatoria predisposta dal Collegio dei Revisori;
- d) una relazione accompagnatoria predisposta dal Comitato di consultazione;
- e) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio

2. Il piano tiene conto dello sviluppo del piano industriale di cui all'art.80 della L.R. 3/2015 per l'annualità di riferimento e persegue almeno il pareggio tra le spese e le entrate;


3. I documenti approvati dall'Assemblea consortile, nonché la relazione di cui alla lettera d) comma 1 del presente articolo, unitamente alle motivazioni dell'eventuale scostamento delle indicazioni ivi espresse, sono trasmessi alla competente Direzione centrale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 82 della L.R. 3/15.

Art.25 BILANCIO E CONTABILITA'

1. Il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, delibera in merito al progetto di Bilancio e lo trasmette, con una propria relazione al Collegio dei Revisori dei Conti per la loro relazione ed al Comitato di consultazione. La relazione del Collegio dei revisori dei Conti viene depositata unitamente al Bilancio ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

2. Ove necessario il Consorzio adotta modalità contabili che permettano la separata rilevazione di fatti gestionali aventi natura diversa, quali l'esercizio di attività considerate non commerciali dalla legge regionale 3/2015 ovvero dalla normativa tributaria, la realizzazione di interventi in convenzione o delegazione amministrativa con altri enti pubblici, la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali finanziate con il concorso in tutto o in parte dallo Stato o dalla Regione o dall'Unione Europea. La rilevazione si concretizza nell'utilizzo di appositi distinti conti di mastro e nella specifica evidenziazione delle relative poste, anche per gruppi nel bilancio e nel piano economico e finanziario.

Art.26 SERVIZIO DI CASSA



1. I servizi bancari del Consorzio sono affidati dal Consiglio di Amministrazione ad Istituti di Credito.
2. Con specifico regolamento, presso il Consorzio, può essere costituito un servizio di Cassa interno.

Art.27 REGOLAMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione, adotterà, secondo opportunità appositi Regolamenti per la contabilità, il funzionamento degli Organi istituzionali, i contratti, il personale dipendente ed il funzionamento degli Uffici, la gestione delle aree da cedere.
- L'elenco suindicato ha valore solo indicativo e non deve ritenersi esaustivo.

